

## ISCRIZIONE PERIODICI

### COS'E'

**Nessun periodico può essere pubblicato se non viene registrato.**

Sono considerate stampe tutte le riproduzioni (caratterizzate dalla periodicità) realizzate su supporto cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con ogni mezzo (anche elettronico), o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici

Devono essere iscritte nell'apposito registro tenuto dai tribunali civili anche le testate telematiche che hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive e, quindi, che hanno una periodicità regolare, un logo identificativo e che diffondono presso il pubblico informazioni legate all'attualità.

E' necessario nominare un direttore responsabile, che deve essere giornalista iscritto all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti). Per le stampe a carattere tecnico, professionale o scientifico (escluse quelle sportive e cinematografiche) può assumere la qualifica di direttore responsabile la persona che, pur non essendo giornalista, si iscriva all'elenco speciale.

Il direttore responsabile non deve essere investito di mandato parlamentare; altrimenti occorre la nomina di un vice direttore responsabile.

I giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazione e i periodici di qualsiasi altro genere devono indicare:

- luogo e data di pubblicazione;
- nome e domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore;
- nome del proprietario, del direttore o del vice direttore responsabile.

### NORMATIVA

Artt. 1-7 della Legge 8 febbraio 1948, n.47.doc pubblicata nella G.U. del 20/08/1948

Art.3 bis della Legge 16 luglio 2012, n.103

### CHI PUO' RICHIEDERLA

Devono compilare la richiesta di registrazione al registro della stampa l'eventuale proprietario, l'eventuale editore e il direttore responsabile (le tre cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona) di qualsiasi pubblicazione periodica a stampa, telematico e i tele e radio giornali.

Se il proprietario e/o l'editore sono persone giuridiche (società o associazioni) sarà necessario allegare alla domanda (nel caso in cui la documentazione non fosse presentata dagli interessati, occorre munirsi di delega):

- una copia dello statuto autenticato e bollato
- autocertificazione sulla qualità di legale rappresentante della società o associazione.

Se il proprietario è diverso dall'editore allegare contratto tra le parti registrato presso l'Agenzia delle Entrate, autenticato e bollato.

Se il proprietario è un Comune allegare copia della delibera comunale autenticata e bollata.

## DOVE

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere  
Ufficio Volontaria Giurisdizione

## COME EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE:

Occorre depositare presso la cancelleria istanza intesa ad ottenere la registrazione utilizzando i modelli ( all. a ) , (all. b) e (all.c) seguendo le indicazioni contenute nelle norme per la registrazione di giornali e periodici.

**L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro 6 mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.**

## COSTI

- Tassa di concessione governativa € 168,00
- Marca da bollo di € 16,00 per domanda

## COME EFFETTUARE LE VARIAZIONI DI UN PERIODICO GIA' REGISTRATO:

Nel caso in cui intervengano modifiche rispetto a quanto già iscritto nel registro, occorre depositare presso la cancelleria istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione alla variazione seguendo le indicazioni contenute nelle norme per la variazione ai periodici registrati.